AIC
Associazione Italiana dei Costituzionalisti
Osservatorio costituzionale

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE
Codice ISSN: 2283-7515
Fasc. 4/2025
Data: 1 luglio 2025

*Il "carcere duro" e il diritto all'aria. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 30 del 2025**

di **Giada Rossi** – *Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Udine*

TITLE: The "hard prison" and the right to air. A comment to decision No. 30/2025 of the Italian Constitutional Court

ABSTRACT: Il contributo analizza la recente sentenza n. 30 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che limitava a due ore al giorno la permanenza all'aperto dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. La pronuncia si inserisce in un significativo percorso evolutivo della giurisprudenza costituzionale volto a superare gli automatismi punitivi del "carcere duro" e a riaffermare la centralità del principio di umanità della pena anche nei contesti di massima sicurezza. In linea con la giurisprudenza convenzionale, la Corte ribadisce che ogni restrizione ai diritti dei detenuti deve essere funzionalmente giustificata e proporzionata, nel rispetto dei principi di dignità, umanità e finalità rieducativa della pena.

The article examines the recent Judgment No. 30 of 2025 by the Italian Constitutional Court, which declared unconstitutional the provision limiting outdoor time to two hours per day for

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

prisoners held under the special «regime» set forth in Article 41-bis of the Penitentiary Act. The decision is part of a significant jurisprudential evolution aimed at dismantling the punitive automatism of the "hard prison" system and reaffirming the centrality of the principle of humanity in punishment, even in high-security contexts. In line with European human rights jurisprudence, the Court reiterates that any restriction of prisoners' rights must be functionally justified and proportionate, in accordance with the principles of dignity, humanity, and the rehabilitative purpose of punishment.

KEYWORDS: Corte costituzionale; art. 41-*bis*; diritto all'aria; dignità del detenuto; Constitutional Court; art. 41- *bis*; right to outdoor time; prisoner dignity

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La questione sottoposta alla Corte e i motivi di censura. – 3. Il contesto normativo e l'evoluzione legislativa del "diritto all'aria". – 4. Il cuore della decisione: la Corte tra ragionevolezza e funzione rieducativa. – 5. Profili sistematici: la riespansione della disciplina ordinaria. – 6. Verso una convergenza costituzionale e convenzionale sul c.d. "carcere duro". – 7. Brevi riflessioni conclusive.

1. Introduzione

Il regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-*bis*[1], c. 2 dell'Ordinamento Penitenziario (ord. penit.) costituisce una disciplina speciale – introdotta nel contesto dell'emergenza mafiosa dei primi anni Novanta del secolo scorso[2] – finalizzata a neutralizzare il rischio che soggetti inseriti in contesti criminali organizzati possano continuare, anche durante la detenzione, a mantenere rapporti con l'associazione di appartenenza.

[1] Per un approfondimento sulla storia e la funzione del regime differenziato *ex* art. 41-*bis* ord. penit. si veda S. ARDITA, *Il regime carcerario differenziato ex art. 41-bis o. p.*, in B. ROMANO, G. TINEBRA (a cura di), *Il diritto penale della criminalità organizzata*, Milano, Giuffrè, 2013, 339 ss.; L. CESARIS, *sub art. 41-bis ord. penit*., in F. DELLA CASA, G. GIOSTRA, *Ordinamento penitenziario commentato*, Padova, Cedam, 2019, 442 ss.

[2] Si precisa che, in origine, il regime detentivo speciale fu introdotto nell'ordinamento giuridico italiano come misura straordinaria e temporanea. Tuttavia, la riscontrata efficacia deterrente e repressiva del regime nel contrasto alle forme più pericolose di criminalità organizzata - in particolare di tipo mafioso - indusse il legislatore a prorogarne ripetutamente l'operatività attraverso successivi interventi normativi. Il processo di stabilizzazione si concluse con l'adozione della l. 22 dicembre 2002, n. 279, che abrogò il termine originario rendendo così permanente l'istituto nell'ordinamento penitenziario italiano.

In attuazione di tale finalità, la norma consente al Ministro della giustizia, su proposta motivata dell'Amministrazione penitenziaria, di disporre, nei confronti di determinate categorie di detenuti, la sospensione totale o parziale delle regole ordinarie di trattamento e l'applicazione di un insieme di misure restrittive eterogenee, elencate nel comma 2-*quater* dell'articolo.

Tale impianto normativo, costitutivamente improntato alla logica della prevenzione e dell'isolamento, incide profondamente sulla sfera dei diritti della persona detenuta, imponendo un costante bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e i principi costituzionali che governano la pena, *in primis* il rispetto della dignità umana e la sua funzione rieducativa ai sensi dell'art. 27, c. 3, Cost.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza costituzionale – al passo con quella convenzionale – ha progressivamente affinato i criteri per valutare la compatibilità del "carcere duro" con il dettato costituzionale, valorizzando la necessità del continuo mantenimento di un equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto della dignità umana[3].

È in questa cornice che si inserisce la sentenza n. 30 del 2025, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. f), nella parte in cui prevede la limitazione della permanenza all'aperto dei detenuti in regime differenziato a «non più di due ore al giorno». La decisione, ponendosi in continuità con il consolidato orientamento della Corte, assume particolare rilievo nel processo di costituzionalizzazione del diritto penitenziario, ridefinendo il nucleo minimo di garanzie non comprimibili anche nei regimi detentivi più afflittivi.

[3] Per una ricostruzione sistematica – ancorché non esaustiva – delle principali criticità che connotano il regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-*bis* ord. penit., con particolare riguardo al bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti dei detenuti, si vedano: F. FIORENTIN, *Regime penitenziario speciale del "41-bis" e tutela dei diritti fondamentali*, in *Rass. penit. e crim*., n. 2, 2013, 187 ss.; F. MANNELLA, *Le restrizioni alla libertà di corrispondenza, di informazione e di studio dei detenuti in regime di c.d. carcere duro: la Corte costituzionale, in accordo con la Cassazione, salva l'art. 41-bis ord. pen. e la discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria in materia*, in *Costituzionalismo.it*, 2017; *Dentro il 41-bis: riflessioni costituzionalmente orientate sul regime differenziato*, numero monografico, in *Giur. Pen*., fasc. 1-*bis*, 2020; G. MOSCATELLI, *La corrispondenza con il difensore del detenuto sottoposto al 41-bis e i visti di censura*, in *Arch. pen.*, n. 1, 2022; G. CARUSO, *Una nuova stagione del c.d. carcere duro nel prisma delle tecniche decisorie della Consulta? I diritti fondamentali tra "piccoli gesti di vita quotidiana", auspici e perplessità*, in *Arch. pen*., n. 1, 2024.

2. La questione sottoposta alla Corte e i motivi di censura

L'ordinanza di rimessione[4] da cui origina la sentenza n. 30 del 2025 è stata emessa dal Tribunale di sorveglianza di Sassari, nell'ambito del procedimento instaurato a seguito dell'opposizione proposta da G. B., detenuto sottoposto al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., presso la Casa circondariale di Sassari-Bancali.

Il giudice rimettente riferisce di essere stato chiamato a pronunciarsi sull'opposizione avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, il quale aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal detenuto contro le determinazioni della direzione dell'istituto penitenziario concernenti la durata del tempo di permanenza all'aperto. Il detenuto aveva infatti chiesto di godere di «almeno quattro» ore, così come prevede, per i detenuti in regime ordinario, l'art. 10, c. 1, ord. penit., sostituito dall'art. 11, c. 1, lett. *c*), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, recante «Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art. 1, cc. 82, 83 e 85, lett. *a*), *d*), *i*), *l*), *m*), *o*), *r*), *t*) e *u*), della l. 23 giugno 2017, n. 103».

Nel corso del giudizio, il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. f), della l. 26 luglio 1975, n. 354[5], nella parte in cui prevede la limitazione della permanenza all'aperto dei detenuti sottoposti al regime differenziato «a non più di due ore al giorno», per l'asserita violazione degli artt. 3, 27, c. 3, e 32 della Costituzione.

Il giudice *a quo* ha anzitutto contestato la congruità di tale limite temporale rispetto agli scopi di prevenzione e sicurezza propri del regime differenziato. In particolare, ha osservato come il rischio di comunicazioni illecite tra detenuti, che giustifica l'intero impianto restrittivo del 41-*bis*, venga già efficacemente fronteggiato mediante la strutturazione dei cc.dd. "gruppi di socialità"[6] –

[4] Ordinanza n. 188 del 18 marzo 2024 del Tribunale di sorveglianza di Sassari.

[5] La disposizione oggetto di censura costituzionale è il risultato della modifica introdotta dall'art. 2, c. 25, lett. f), num. 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha ridotto da quattro a due ore il limite massimo giornaliero di accesso allo spazio all'aperto per i detenuti ristretti in regime speciale, segnando un significativo irrigidimento del trattamento penitenziario applicabile nell'ambito del circuito detentivo di cui all'art. 41-*bis* ord. penit.

[6] Sulla disciplina dei "gruppi di socialità" nel regime *ex* art. 41-*bis* ord. penit., introdotti dalla l. n. 94/2009, si veda in particolare la Circ. DAP 1° ottobre 2017, che ha sistematizzato i criteri applicativi già sviluppati nella prassi amministrativa. La normativa prevede un bilanciamento tra l'esigenza di attenuare l'isolamento individuale - pur nel rispetto dei vincoli del regime speciale - e l'imperativo di prevenire fenomeni di coordinamento tra appartenenti a organizzazioni criminali. I parametri di composizione dei gruppi (massimo quattro detenuti) includono: a) valutazione della compatibilità sulla base della provenienza territoriale e dell'appartenenza a clan; b) analisi delle posizioni gerarchiche; c) monitoraggio delle relazioni esterne attraverso la corrispondenza; d) verifica degli antecedenti penitenziari. La circolare sottolinea in particolare la necessità di evitare la formazione di gruppi omogenei per

composti da non più di quattro persone selezionate secondo criteri di compatibilità – e attraverso l'architettura del reparto detentivo, che assicura l'isolamento fisico tra i diversi gruppi, pur consentendo l'interazione tra i componenti del singolo gruppo.

Resta peraltro ferma, ai sensi dell'art. 10, c. 2[7], ord. penit., la possibilità per l'Amministrazione di ridurre il numero delle ore di permanenza all'aperto in presenza di specifiche e motivate ragioni, anche di natura organizzativa.

A fronte di ciò, la restrizione temporale della permanenza all'aperto non assolverebbe ad alcuna funzione ulteriore sotto il profilo della sicurezza, risultando del tutto priva di un nesso razionale con la finalità della norma. Ne consegue che la disposizione impugnata, configurando un aggravamento del regime detentivo privo di effettiva giustificazione, si pone come intervento sproporzionato e irragionevole, in palese contrasto con il principio di ragionevolezza sancito dall'art. 3 Cost.

Il giudice rimettente ha inoltre censurato la disciplina impugnata sotto il profilo del contrasto con l'art. 27, c. 3, Cost., ritenendo che la riduzione del tempo d'aria a due ore giornaliere – in un regime già caratterizzato da restrizioni severe e da scarse opportunità trattamentali – privi la pena del suo carattere rieducativo. Sottolinea inoltre come, per i detenuti in regime di 41-*bis* ord. penit., tale limitazione comprometta irragionevolmente uno dei pochi spazi rimanenti al detenuto di sollievo psicofisico e di minima socializzazione. La sottrazione ingiustificata di tale spazio pregiudica ogni residua dimensione rieducativa della detenzione, riducendola a una mera forma di contenimento afflittivo, in palese contrasto con la concezione costituzionale della pena quale strumento finalizzato al reinserimento sociale del condannato.

Quanto all'ulteriore parametro dell'art. 32 Cost., il giudice *a quo* ha evidenziato come l'esposizione alla luce naturale e all'aria aperta costituisca un presupposto minimo per la tutela della salute, in particolare nei confronti dei detenuti condannati a pene molto lunghe.

Tale tesi è stata sostenuta anche dalla parte ricorrente, la quale ha richiamato le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), che già da tempo invita l'Italia ad ampliare a quattro ore il tempo minimo di permanenza all'aperto anche per i detenuti in regime speciale.

---

appartenenza criminale, privilegiando invece composizioni che impediscano la trasmissione di direttive o la creazione di alleanze.

[7] L'art. 10, c. 2, ord. penit. stabilisce che «Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'-Amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza».

Il ragionamento del giudice *a quo* trova un solido fondamento nella giurisprudenza costituzionale più recente, la quale afferma che le restrizioni previste per i detenuti sottoposti al regime speciale possono ritenersi costituzionalmente legittime solo se effettivamente corrispondenti ad un incremento di sicurezza, risultando, in caso contrario, meramente ed inutilmente afflittive.

Tale impostazione è stata recentemente espressa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 2020[8], e successivamente ribadita nella sentenza n. 18 del 2022[9], ove si afferma che le limitazioni ai diritti cui sono sottoposti i detenuti in regime di 41-*bis* ord. penit. possono ritenersi costituzionalmente legittime solo se risultano proporzionate e strettamente funzionali alla specifica finalità del regime speciale, ossia impedire i contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza.

È questo, infatti, il criterio attraverso cui la Corte verifica la tenuta costituzionale delle restrizioni tipizzate dall'art. 41-*bis* ord. penit.: il sacrificio di un diritto, per essere costituzionalmente ammissibile, deve essere accompagnato da un accrescimento effettivo della tutela dell'interesse collettivo antagonista, secondo un principio di simmetria tra "perdita" e "guadagno" sul piano della protezione costituzionale.

3. Il contesto normativo e l'evoluzione legislativa del "diritto all'aria"

Ai fini di una più compiuta comprensione della questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, è opportuno premettere una sintetica ricostruzione della disciplina relativa alla permanenza all'aperto dei detenuti. Una simile ricostruzione è operata dalla stessa Corte nella sentenza qui in esame, che prende le mosse proprio dall'analisi del contesto normativo in cui si colloca la disposizione impugnata.

[8] Con la sentenza n. 97 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, c. 3, Cost., dell'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. f), ord. penit., nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti», anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

[9] Con la sentenza n. 18 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 24 Cost., dell'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. e), ord. penit., nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

Si tratta di una normativa che ha conosciuto uno sviluppo frammentato e stratificato, influenzato dalle differenti logiche sottese ai regimi detentivi: ordinario, disciplinare e differenziato.

In questo quadro, per quanto riguarda i detenuti comuni, la disciplina della permanenza all'aperto è oggi contenuta nell'art. 10, c. 1, ord. penit., come riformato dall'art. 11, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 123 del 2018. Nella sua formulazione originaria, la norma prevedeva che al detenuto «è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta», tempo che poteva essere ridotto «a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali». Con la riforma del 2018, il tempo minimo è stato innalzato: attualmente la disposizione stabilisce infatti che «è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno», termine che il secondo comma consente di ridurre «fino a due ore al giorno […] per giustificati motivi».

Come ricorda la Corte, con tale riforma «il legislatore ha preso atto che la permanenza all'aperto costituisce un momento fondamentale per garantire l'equilibrio psicofisico dei detenuti»[10], intervenendo tanto sul limite minimo quanto sul criterio per la sua riduzione. In altri termini, al raddoppio del minimo ha corrisposto un ampliamento del potere discrezionale dell'Amministrazione penitenziaria, segnando così un nuovo equilibrio tra esigenze di tutela della persona detenuta e organizzazione dell'istituto.

Quanto al regime di sorveglianza particolare[11], il quarto comma dell'art. 14-*quater* ord. penit. prevede che le restrizioni di trattamento previste per fronteggiare la pericolosità intramuraria del detenuto non possono riguardare «la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'articolo 10». Tale rinvio è da intendersi in senso recettizio, essendo anteriore alla novella del 2018, e quindi «insensibile alla modifica che la disposizione richiamata ha subito con la riforma»[12]. Ne consegue che, per i detenuti in sorveglianza particolare, continua ad applicarsi il regime previgente, con due ore minime d'aria, riducibili solo per «motivi eccezionali».

Ben più problematica è la disciplina vigente per i detenuti sottoposti al regime differenziato *ex* art. 41-*bis* ord. penit. L'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. f), nel testo modificato dall'art. 2, c. 25, lett. f), n. 3), della l. n. 94 del 2009, prevede che la permanenza all'aperto sia limitata «a una durata non superiore a due ore al giorno», da fruire «in gruppi non superiori a quattro persone», «fermo

[10] Corte cost., sent. n. 30 del 2025, punto 4.1 del *Considerato in diritto*.

[11] Il regime di sorveglianza particolare comporta restrizioni all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario, strettamente necessarie al mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

[12] Punto 4.2 del *Considerato in diritto*.

restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10». Anche per questo regime detentivo, come si è visto per quello relativo alla sorveglianza particolare, il rinvio all'art. 10 ord. penit. è stato inteso in senso statico e quindi riferito alla versione antecedente alla riforma del 2018, che fissava il minimo in due ore riducibili a una solo per motivi eccezionali.

La riforma introdotta con la legge n. 94 del 2009 ha determinato un complessivo irrigidimento del regime speciale di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. Oltre a intervenire su diversi profili del trattamento detentivo, essa ha infatti trasformato in obbligatorie – da meramente facoltative che erano – le misure elencate nel comma 2-*quater*[13], sostituendo la formulazione secondo cui la sospensione delle regole di trattamento «può comportare» le restrizioni *ivi* previste con quella, più vincolante, secondo cui essa «prevede» tali restrizioni. Ne è derivata una drastica riduzione dei margini di discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria e, conseguentemente, un significativo inasprimento del regime applicabile ai detenuti sottoposti a tale disciplina.

[13] Ai sensi dell'art. 41- *bis,* c. 2-*quater*, ord. penit. «i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque video-registrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi;

f-*bis*) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa».

In chiave garantista[14], la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia precisato che le misure più incisive – come la riduzione della permanenza all'aperto – non possono essere disposte in via generalizzata, ma richiedono un provvedimento individuale e specificamente motivato, fondato su eccezionali ragioni riferibili al singolo detenuto[15]. È stato altresì escluso che la cosiddetta "ora di socialità" – svolta in ambienti chiusi – possa valere ai fini del computo del tempo minimo di esposizione all'aria aperta, in quanto priva della funzione terapeutica che connota quest'ultima[16].

4. Il cuore della decisione: la Corte tra ragionevolezza e funzione rieducativa

Nella sentenza n. 30 del 2025 la Corte costituzionale articola il proprio giudizio su due profili tra loro strettamente connessi: da un lato, la violazione del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà delle scelte legislative di cui all'art. 3 Cost.; dall'altro, la compressione del finalismo rieducativo della pena, garantito dall'art. 27, c. 3, Cost., quale principio che deve informare ogni forma di trattamento sanzionatorio, ivi compreso quello differenziato[17]. Il parametro dell'art. 32 Cost., pure evocato dal giudice *a quo*, è stato invece ritenuto assorbito, in quanto i due profili già esaminati sono risultati sufficienti a fondare la decisione.

In primo luogo, la Corte censura l'incongruità tra il mezzo legislativo adottato – lo si ripete: il limite rigido delle due ore giornaliere di permanenza all'aperto – e il fine dichiarato dalla norma, ovvero la prevenzione del rischio di contatti illeciti tra detenuti appartenenti ad associazioni criminali. Secondo la Corte, infatti, «la permanenza all'aperto è fruita dal detenuto nelle condizioni di sicurezza presidiate dalla selezione del gruppo di socialità» e pertanto tale assetto «è fattore necessario, ma anche sufficiente» a impedire che il momento dell'aria divenga occasione di

[14] Per un approfondimento sul punto si veda, *ex multis*, L. DIEZ, *Aria nel reparto 41–* bis, in *Giurisprudenza Penale Web*, n. 1-*bis*, 2020.

[15] Cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 24 aprile 2019, n. 17580.

[16] Cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 12 ottobre 2022, n. 38400; Cass. pen., sez. I, sentenza 17 novembre 2023, n. 50847.

[17] Si precisa che la portata di questo principio è più estesa, in quanto, come evidenziato da E. DOLCINI, *Pena e Costituzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., n. 1, 2019, 3 ss., la funzione rieducativa non si limita a informare il solo trattamento sanzionatorio in fase esecutiva, ma deve orientare l'intero percorso della pena: nella fase della comminazione normativa, la pena deve essere concepita in funzione del reinserimento; nella fase dell'irrogazione, il giudice è tenuto a individuare la sanzione più idonea al recupero del condannato; infine, in fase esecutiva, l'obiettivo del reinserimento deve essere perseguito mediante modalità adeguate allo specifico percorso di ravvedimento del singolo.

consolidamento di relazioni criminali[18]. Di conseguenza, «che il gruppo di socialità trascorra all'aperto più di due ore non genera, né aumenta, il pericolo di contatti illeciti», a meno che – ed è questa la vera criticità – non vi sia un errore a monte nella composizione del gruppo stesso[19].

La linea argomentativa qui seguita si pone in continuità con l'orientamento consolidato della Corte, che, a partire dalla sentenza n. 143 del 2013[20], ha progressivamente affinato il principio di congruità del bilanciamento[21] in materia penitenziaria in forza del quale «nelle operazioni di bilanciamento non può esservi un decremento di tutela di un diritto fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento di tutela di altro interesse di pari rango»[22].

Applicando tale regola al caso di specie, la Corte esclude che il sacrificio del diritto alla fruizione piena dello spazio all'aperto – da intendere quale momento qualificante dell'equilibrio psicofisico e della dignità personale – possa essere legittimato da un beneficio meramente ipotetico, o probabilistico, per la sicurezza. Al contrario, si afferma che «il divieto di stare all'aperto oltre la seconda ora […] nulla fa guadagnare alla collettività in termini di sicurezza»[23].

Non convince, del resto, il tentativo difensivo dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui il limite temporale imposto costituirebbe una misura ragionevole nel bilanciamento tra esigenze contrapposte. La tesi per cui «riducendo le ore d'aria, si riducono le probabilità» di contatti illeciti viene rigettata in modo netto posto che un siffatto argomento «muove da una premessa – quella per cui la previsione di un massimo di due ore all'aperto per i detenuti in regime speciale sia una

[18] Punto 6.1 del *Considerato in diritto*.

[19] Punto 6.2 del *Considerato in diritto*.

[20] Con la sentenza n. 143 del 2013, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. b), ord. penit., come modificato dall'art. 2, c. 25, lett. f), num. 2), della l. n. 94 del 2009, nella parte in cui pone limitazioni al diritto ai colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del medesimo art. 41-*bis*, ord. penit.

[21] Cfr. sul punto F. MODUGNO, *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1995, 101, il quale rileva che «nel bilanciamento» il singolo diritto «potrà essere limitato, in ragione della salvaguardia dei valori con esso confliggenti (e secondo lo schema o struttura assiologica già delineata in Costituzione) fino al punto di estrema tensione che non produca il suo totale sacrificio, che non pregiudichi cioè la sua ineliminabile ragion d'essere». In senso concorde si veda R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1992.

[22] Corte Cost., sent. n. 143 del 2013, punto 7 del *Considerato in diritto*. A commento della sentenza M. RUOTOLO, *Le irragionevoli restrizioni al diritto di difesa dei detenuti in regime di 41*-bis*,* in *Giur. cost*., 2013, 2176 ss.; B. GIORS, *Illegittime le limitazioni dei colloqui difensivi per i detenuti in regime di "carcere duro"*, in *Leg. pen.*, n. 3, 2013, 924 ss.; V. MANES, V. NAPOLEONI, *Incostituzionali le restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di "carcere duro": nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali*, in *Dir. pen. cont.*, n. 4/2013, 336 ss; F. FIORENTIN, *Regime speciale del 41-bis e diritto di difesa: il difficile bilanciamento tra diritti fondamentali*, in *Giur. cost.*, n. 3, 2013, 2180 ss.

[23] Punto 6.4 del *Considerato in diritto*.

concessione del legislatore – che non può essere condivisa perché, portata alle estreme conseguenze, essa potrebbe giustificare la radicale eliminazione del diritto dei detenuti medesimi a fruire di un qualunque tempo all'aperto»[24], con evidenti ricadute in termini di lesione della dignità del detenuto.

Da tali considerazioni scaturisce il giudizio di irragionevolezza della disposizione censurata: una misura che imponga ulteriori restrizioni ai diritti dei detenuti, pur in presenza di strumenti già idonei a garantire l'isolamento tra gruppi e un adeguato livello di sorveglianza, risulta priva di effettiva funzionalità rispetto allo scopo dichiarato dalla norma e, pertanto, è costituzionalmente irragionevole.

Inoltre, la Corte rileva come la disposizione determina un vero e proprio «*surplus* di punizione», riprendendo la formula già impiegata nella precedente sentenza n. 18 del 2022[25], ove si è precisato che le restrizioni imposte dal regime *ex* art. 41-*bis* ord. penit. possono ritenersi costituzionalmente legittime solo in quanto non si traducano in «trattamenti contrari al senso di umanità», né tali da compromettere «la funzione rieducativa della pena».

È proprio su quest'ultimo profilo che si innesta l'altro asse portante della motivazione: il principio rieducativo, quale parametro costituzionale imprescindibile, intimamente connesso alla natura umanitaria della pena[26]. Anche i detenuti sottoposti a regime differenziato devono poter mantenere, pur nei limiti imposti dalle esigenze di sicurezza, spazi di autodeterminazione individuale, occasioni – seppur minime – di relazione interpersonale e condizioni esistenziali tali da non compromettere l'equilibrio psicofisico e la dignità della persona.

[24] Punto 6.2 del *Considerato in diritto*.

[25] Cfr. Corte cost., sent. 24 gennaio 2022, n. 18, punto 4.3 del *Considerato in diritto* dove si rileva che «Rispetto poi alla generalità delle limitazioni dei diritti fondamentali imposte ai detenuti o internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che tali limitazioni – assai più onerose di quelle ordinariamente imposte ai detenuti e internati "comuni" – siano costituzionalmente legittime soltanto in quanto appaiano, da un lato, funzionali rispetto alla peculiare finalità del regime speciale in parola, che mira non già ad assicurare un *surplus* di punizione per gli autori di reati di speciale gravità, bensì esclusivamente a contenere la persistente pericolosità di singoli detenuti; e, dall'altro, non risultino sproporzionate, in quanto eccessive rispetto a tale scopo legittimo, e irragionevolmente gravose rispetto ai diritti fondamentali di cui restano titolari anche le persone sottoposte al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., ovvero siano tali da vanificare del tutto la funzione rieducativa della pena; o ancora si risolvano, addirittura, in trattamenti contrari al senso di umanità».

[26] La Corte ha chiarito, già a partire dalla sentenza n. 12 del 1966, che natura umanitaria del trattamento e finalità rieducativa della pena si muovono all'interno «di un contesto unitario, non dissociabile», in quanto «un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato».

Il trattamento penitenziario, anche nei contesti di massima sicurezza, non può mai risolversi in una compressione totale del nucleo minimo di diritti riconducibili alla dignità della persona, da cui promana, in via diretta, la funzione rieducativa della sanzione penale.

La Corte valorizza, altresì, le raccomandazioni sovranazionali del CPT (Comitato europeo per la prevenzione della tortura), richiamate dalla parte nell'atto di costituzione, che suggeriscono espressamente di garantire almeno quattro ore al giorno di permanenza all'aperto anche ai detenuti in regime differenziato. Tali indicazioni, pur non vincolanti, si inseriscono in un quadro normativo e giurisprudenziale – nazionale ed europeo – che ha progressivamente riconosciuto al "diritto all'aria" una valenza sostanziale, quale presupposto imprescindibile della dimensione umanitaria e rieducativa della detenzione.

Il Giudice delle leggi afferma invero che l'ampliamento del tempo d'aria «contribuisce a delineare una condizione di vita penitenziaria che, non solo oggettivamente, ma anche e soprattutto nella percezione dei detenuti, [*può*] essere ritenuta più rispondente al senso di umanità»[27].

5. I profili sistematici della pronuncia: la riespansione della disciplina ordinaria

Uno degli aspetti più significativi della sentenza n. 30 del 2025 risiede nella tecnica decisoria adottata dalla Corte costituzionale per rimuovere l'incongruenza prodotta dal limite massimo di due ore di permanenza all'aperto nel regime *ex* art. 41-*bis* ord. penit.

In linea con la propria giurisprudenza, la Corte non si limita a dichiarare l'illegittimità dell'inciso «ad una durata non superiore a due ore al giorno», ma ne evidenzia con chiarezza gli effetti sistemici, facendo emergere l'intero meccanismo di riespansione della disciplina ordinaria come soluzione costituzionalmente necessitata.

Il giudizio si muove interamente «per linee interne» al sistema normativo vigente, senza riscritture "creative" né interventi additivi: viene eliminato il segmento normativo ritenuto irragionevole, con la conseguenza che torna ad operare in via diretta la disciplina generale di cui all'art. 10 ord. penit., come riformato nel 2018.

[27] Punto 6.4 del *Considerato in diritto*.

La Corte spiega che tale riespansione è coerente, anzitutto, con la *ratio* del sistema, posto che «la disciplina ordinaria si riespande così interamente, sia per la quantità di ore («un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno» ai sensi dell'art. 10, c. 1, ord. penit.), sia per quanto riguarda il criterio di riduzione («per giustificati motivi» ai sensi dell'art. 10, c. 2, ord. penit.), senza spezzare il nesso costruito dal legislatore»[28].

Questo passaggio è cruciale, poiché segnala la volontà della Corte di non produrre una disciplina ibrida o manipolativa – ad esempio, limitando l'applicazione alla sola quantità di ore senza estendere anche la clausola di riduzione – ma di mantenere intatta la coerenza strutturale della riforma del 2018.

Se così non fosse «si creerebbe, per il medesimo regime differenziato, una disciplina anomala, conforme in parte al testo attuale dell'art. 10 ord. penit. e in parte al testo originario, una sorta di disciplina trans-temporale, che questa Corte non ha il potere di determinare».

Di rilievo, sotto il profilo sistematico, appare anche la posizione assunta dalla Corte nei confronti del regime di sorveglianza particolare, disciplinato dall'art. 14-*quater* ord. penit., cui viene riconosciuta una «natura sua propria, di tipo disciplinare». Tale regime, pur contemplando una soglia minima di due ore di permanenza all'aperto, non è utilizzabile come parametro sostitutivo o comparativo per il trattamento dei detenuti al 41-*bis* ord. penit., poiché risponde a logiche differenti: «non potrebbe d'altronde individuarsi un diverso limite in quello di due ore al giorno, stabilito dall'art. 14-quater, comma 4, ordin. penit. per i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare», poiché tale regime «non può essere esteso in via analogica per determinare […] la quantità di tempo che possono trascorrere all'aperto i ristretti nel differente regime speciale»[29].

La Corte, dunque, riconosce e tutela la specificità di ciascun regime penitenziario, ma ne impone una lettura non *gerarchica* bensì *funzionale*, ancorata al principio di ragionevolezza. Ogni deroga deve essere giustificata alla luce della concreta esigenza che la fonda, non può valere come automatismo o eccezione permanente.

In questo senso, la sentenza riafferma un modello costituzionalmente orientato di differenziazione nel quale le misure speciali non si giustificano in quanto tali, ma solo nella misura in cui conservano una connessione funzionale con l'interesse pubblico perseguito.

[28] Punto 6.6. del *Considerato in diritto*.
[29] Punto 6.5 del *Considerato in diritto*.

Tale approccio rivela anche i limiti fisiologici del sindacato di costituzionalità, ma al contempo ne esalta il ruolo garantistico: la Corte si astiene dall'individuare un nuovo *standard* (ad esempio, prevedendo una permanenza all'esterno di tre ore), evitando di sostituirsi al legislatore, ma chiarisce che in assenza di una disciplina speciale conforme alla Costituzione, opera quella ordinaria, divenuta nel frattempo il "minimo costituzionale" del trattamento.

6. Verso una convergenza costituzionale e convenzionale sul c.d. "carcere duro"

La sentenza n. 30 del 2025 si inserisce all'interno di un più ampio processo di avvicinamento tra la giurisprudenza costituzionale italiana e gli *standard* stabiliti a livello sovranazionale[30], in particolare quelli elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in applicazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e – badando a tenere le cose su un piano decisamente differente – da alcune delle istituzioni del Consiglio d'Europa, come il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT).

In tale contesto, la decisione della Corte costituzionale conferma e rafforza l'orientamento per cui le limitazioni connesse al regime detentivo speciale *ex* art. 41-*bis* ord. penit. vanno sottoposte a un rigoroso scrutinio di ragionevolezza e funzionalità, sia sul piano interno che su quello convenzionale.

Tra i principali riferimenti sovranazionali richiamati dalla Corte figurano i rapporti del CPT, che, nel valutare le condizioni di detenzione in Italia, ha ripetutamente raccomandato di portare a quattro ore al giorno il tempo minimo garantito di permanenza all'aperto, anche nei regimi di alta sicurezza.

Nel *Report to the Italian Government on the visit to Italy carried out from 13 to 25 March 2019*, paragrafo 83[31], il Comitato ha espresso preoccupazione per il fatto che, nel regime di cui all'art. 41-*bis* ord. penit., il tempo d'aria fosse «ridotto a sole due ore giornaliere», sostenendo che ciò potesse determinare «una condizione di isolamento fisico e sensoriale potenzialmente incompatibile con il principio del trattamento umano» dei detenuti. Il CPT ha conseguentemente invitato l'Italia ad

[30] Per un approfondimento sul regime differenziato di cui all'art. 41-*bis* ord. penit. alla luce dei principi sovranazionali di tutela dei diritti umani, si veda A. DELLA BELLA, *Il "Carcere duro", tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali – presente e futuro del regime detentivo speciale ex art.41 bis O.P.*, Milano, Giuffrè, 2016, 309 ss.

[31] Cfr. CPT/Inf (2013) 32, Strasburgo, 19 novembre 2013, § 83.

assicurare che «a tutti i detenuti, compresi quelli sottoposti a regimi di alta sicurezza, siano offerte almeno quattro ore di esercizio quotidiano all'aperto».

La Corte EDU, a sua volta, ha elaborato un'articolata giurisprudenza sulla compatibilità dei regimi penitenziari speciali con l'art. 3 CEDU, che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti.

Tale disposizione impone agli Stati l'obbligo di garantire che la detenzione avvenga in condizioni rispettose della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non comportino per il detenuto un livello di sofferenza o angoscia superiore a quello inevitabilmente connesso alla privazione della libertà, e che – tenuto conto delle esigenze pratiche proprie della reclusione – siano adeguatamente tutelati la salute e il benessere psicofisico della persona detenuta[32].

In relazione al regime speciale *ex* art. 41-*bis* ord. penit., la Corte europea ha adottato un approccio per così dire *progressivo*, fondato sull'esame concreto delle condizioni detentive e sull'effettività del controllo giurisdizionale delle misure restrittive. Pur evitando condanne generalizzate al sistema in quanto tale[33], la Corte ha delineato limiti stringenti alla compatibilità convenzionale del regime, subordinandola alla sussistenza di motivazioni individualizzate e proporzionate al rischio effettivo.

Nel caso *Enea c. Italia*[34], la Grande Camera ha escluso una violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che il livello di isolamento imposto dal regime speciale non avesse superato, ma con riferimento al caso specifico, la soglia minima di gravità richiesta. Tuttavia, ha accertato violazioni significative degli artt. 6, § 1[35] e 8[36] CEDU, per l'assenza di un rimedio giurisdizionale effettivo

[32] Cfr. Corte EDU, sent. 17 aprile 2012, *Piechowicz* c. *Polonia*, § 162.

[33] Si rileva invero che in più occasioni la Corte EDU ha giudicato compatibile l'art. 41-*bis* con l'art. 3 CEDU: sent. 13 novembre 2007, *Asciutto* c. *Italia*; sent. 28 giugno 2005, *Gallico* c. *Italia*; sent. 15 gennaio 2008, *Bagarella* c. *Italia*; sent. 4 marzo 2008, *Cavallo* c. *Italia*; sent. 27 marzo 2008, *Guidi* c. *Italia*; sent. 17 settembre 2009, *Enea* c. *Italia*; sent. 19 gennaio 2010, *Montani* c. *Italia*; sent. 12 gennaio 2010, *Mole* c. *Italia*; sent. 20 gennaio 2009, *Zara* c. *Italia*.

[34] Corte EDU, Grande Camera, sent. 17 settembre 2009, *Enea* c. *Italia*.

[35] Ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia».

[36] L'art. 8 CEDU stabilisce che «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria

contro le proroghe del regime speciale e per la compressione sproporzionata della sfera relazionale del detenuto.

In questa pronuncia, la Corte di Strasburgo ha precisato che le condizioni detentive del regime differenziato devono essere valutate nella loro complessiva incidenza sull'integrità psicofisica della persona detenuta, evidenziando che «il sistema penitenziario speciale italiano comporta un livello di isolamento tale da richiedere una verifica rafforzata della sua giustificazione concreta e della proporzionalità rispetto al rischio di contatti con l'esterno»[37].

Sebbene in *Enea c. Italia* l'art. 3 CEDU non sia alla fine risultato formalmente violato, la Corte ha indicato un perimetro interpretativo chiaro: l'eccezionalità del regime differenziato non può comportare l'automatica riduzione dell'accesso a condizioni dignitose di detenzione.

Successivamente, nel caso *Provenzano c. Italia*[38] la Corte EDU ha ritenuto che il mantenimento del regime 41-*bis* ord. penit. nei confronti del ricorrente – ormai gravemente malato e in stato di salute compromesso – costituisse un trattamento inumano e degradante, non più giustificabile alla luce delle sue condizioni psicofisiche. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che, benché il regime speciale possa essere considerato legittimo in astratto, la sua applicazione concreta deve sempre tenere conto della condizione individuale del detenuto, in modo da evitare effetti sproporzionati o disumanizzanti. In altri termini, la legittimità convenzionale dell'art. 41-*bis* ord. penit. non può essere presunta automaticamente, ma va continuamente riesaminata, specie quando emergono situazioni di particolare vulnerabilità.

Lo stesso principio è stato riaffermato nel caso *Morabito* c. *Italia*[39], in cui la Corte ha considerato inumano e degradante il prolungamento del 41-*bis* a fronte del deterioramento cognitivo del ricorrente. È stato così ribadito che, sebbene il regime speciale possa essere giustificato da ragioni di sicurezza, la sua applicazione deve essere sempre proporzionata alle condizioni individuali del detenuto. In particolare, la Corte ha sottolineato che l'aggravamento delle condizioni di salute di un detenuto deve essere adeguatamente considerato quando si decide di

alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».

[37] Corte EDU, Grande Camera, sent. 17 settembre 2009, *Enea* c. *Italia*, § 60.

[38] Corte EDU, sent. 25 ottobre 2018, *Provenzano* c. *Italia*. Per un commento cfr. M. S. MORI, *A Strasburgo c'è un Giudice anche per i capimafia: con Provenzano non cade ma scricchiola il 41-bis*, in *Giur. pen*., n. 1-*bis*, 2020; G. COLAVECCHIO, *Riflessioni sul 41-bis a margine della sentenza Provenzano* c. *Italia*, in *Leg. pen.*, 21 marzo 2019.

[39] Corte EDU, sent. 10 aprile 2025, *Morabito c. Italia* con nota di I. GIUGNI, *Proroga del 41 bis nei confronti di un boss affetto da Alzheimer: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti*, in *www.sistemapenale.it*, 16 aprile 2025.

prolungare il regime speciale, per evitare che tale prolungamento diventi sproporzionato e disumanizzante.

Anche la giurisprudenza costituzionale italiana si è mossa, gradualmente, nella stessa direzione, valorizzando un approccio fondato sulla ragionevolezza, proporzionalità e individualizzazione delle misure detentive. Nella già citata sentenza n. 143 del 2013 la Corte ha enunciato il principio per cui la legittimità delle restrizioni nel regime speciale deve dipendere dalla loro funzionalità concreta rispetto alla finalità di prevenzione e non da automatismi presuntivi. Segnatamente, la Corte è intervenuta a tutela del diritto di difesa, dichiarando l'illegittimità dell'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. b), ord. penit. – come modificato dalla l. n. 94 del 2009 – nella parte in cui imponeva limitazioni ai colloqui tra i detenuti sottoposti al regime speciale e i propri difensori. Secondo il Giudice delle leggi, tali restrizioni compromettono in modo irragionevole e sproporzionato un diritto fondamentale, quale quello di potersi difendere pienamente e tempestivamente anche in condizioni detentive aggravate ai sensi dell'art. 24 Cost.

Un orientamento analogo si rinviene nella successiva sentenza n. 186 del 2018[40], con cui la Corte costituzionale ha censurato il divieto imposto ai detenuti al 41-*bis* di cuocere cibi in cella. I giudici hanno riconosciuto tale gesto come *espressione minima* di normalità quotidiana e dignità personale[41], sottolineando come la compressione arbitraria di questa facoltà, non sostenuta da concrete esigenze preventive, costituisce un trattamento ingiustificatamente afflittivo, in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27, c. 3, Cost. In questo senso, è stata riaffermata l'esigenza che anche le restrizioni minori siano sorrette da una concreta e razionale giustificazione, effettivamente correlata alle finalità del regime speciale.

[40] Corte cost., sent. 18 ottobre 2018, n. 186. Per un commento alla decisione vedi: G. ALBERTI, *Per la Corte costituzionale è illegittimo il divieto di cottura dei cibi imposto ai detenuti al 41*-bis, in *www.penalecontemporaneo.it*, 26 ottobre 2018; S. STURNIOLO, *«Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es». Cade il divieto di «cuocere cibi» per i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41- bis ord. pen. Riflessioni a seguito della sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale*, in *Dir. fond*., fasc. n. 1, 2019; S. BERNARDI, *Per la Consulta il divieto di cuocere cibi imposto ai condannati al 41-bis è inutile e meramente afflittivo. Verso un carcere "duro" più umano?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen*., n. 4, 2018, 2325 ss; A. BONOMI, *La Corte dichiara incostituzionale il divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime del "carcere duro": la conclusione persuade, ma la motivazione non convince*, in *Giur. cost*., n. 5, 2018, 2096 ss.; R. DE VITO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di cottura dei cibi per i detenuti in 41-bis*, in *Giur. cost*., n. 5, 2018, 2088 ss.

[41] In particolare, la Corte rileva che cucinare cibi e scambiare oggetti di modico valore all'interno del proprio gruppo di socialità non costituiscono «*diritti*», bensì semplici «*facoltà individuali*», che rientrano tuttavia tra quei «piccoli gesti di normalità quotidiana […], tanto più preziosi in quanto rappresentano gli ultimi residui in cui può esprimersi la libertà del detenuto».

Rientra in questo filone giurisprudenziale anche la sentenza n. 97 del 2020[42] che ha sancito l'illegittimità del divieto di scambio di oggetti tra i membri del gruppo di socialità. Questa misura, introdotta in via generale dall'Amministrazione penitenziaria, è stata ritenuta lesiva dei diritti della persona detenuta in quanto priva di una adeguata motivazione individualizzata e scollegata da effettive esigenze di prevenzione. Anche in questo caso la Corte costituzionale ha affermato che le restrizioni applicate in regime di 41-*bis* ord. penit. devono fondarsi su una verifica concreta del rischio e della necessità preventiva, non potendo tradursi in automatismi che affievoliscono irragionevolmente la dimensione relazionale e affettiva residua del detenuto.

In modo simile, nella sentenza n. 18 del 2022[43], la Corte ha ritenuto illegittima la previsione della sottoposizione al visto di censura[44] della corrispondenza tra difensore e detenuto in regime di carcere duro, facendo così venir meno un ulteriore ostacolo alla piena esplicazione del diritto di difesa dei soggetti sottoposti al regime differenziato. La Corte ha, nel caso considerato, ribadito che qualsiasi compressione di un diritto fondamentale, quale il diritto di difesa, deve essere sottoposta a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, fondato sui principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali impongono che ogni limitazione sia non solo funzionalmente giustificata da concrete esigenze di sicurezza, ma anche strettamente necessaria e non eccedente rispetto allo scopo perseguito.

In particolare, la necessità di garantire l'ordine pubblico e di prevenire comunicazioni illecite tra i detenuti pericolosi e l'esterno, non può giustificare misure che comportino una limitazione irragionevole e sproporzionata del diritto alla riservatezza della corrispondenza con il difensore, il quale costituisce un elemento imprescindibile per un esercizio effettivo del diritto di difesa.

[42] Corte cost., 5 maggio 2020, n. 97, con nota di F. BIONDI, *«Piccoli gesti di normalità quotidiana», umanità della pena e finalità rieducativa. Nota alla sentenza n. 97 del 2020*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 3, 2020; S. TALINI, *Una nuova manipolazione ad effetto sostitutivo: cade il divieto di scambiare oggetti all'interno della medesima "socialità" (riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 97 del 2020)*, in *Osservatorio AIC*, n. 4, 2020, 268 ss.

[43] Corte cost., sent. 24 gennaio 2022, n. 18. In dottrina si veda: M. RUOTOLO, *Visto di censura della corrispondenza e diritto di difesa. Un esito nella sostanza condivisibile, raggiunto con una discutibile tecnica decisoria*, in *Diritto di difesa*, 4 marzo 2022; C. CATANEO, *Per la Corte costituzionale è illegittima la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza tra difensore e detenuto in regime di 41-bis*, in *www.sistemapenale.it*, 1 aprile 2022; F. GIANFILIPPI**,** *La Corte costituzionale e la corrispondenza intrattenuta dal detenuto in regime differenziato con il proprio difensore*, in *Giur. cost.*, n. 1, 2022, 241 ss.

[44] La sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra detenuto al 41-*bis* e difensore era stabilita dall'art. 41-*bis*, c. 2-*quater*, lett. e), ord. penit.

Più recentemente, a rafforzare questo orientamento, è intervenuta la sentenza n. 105 del 2023[45], con la quale la Corte costituzionale ha chiarito che il rispetto della dignità della persona detenuta richiede una valutazione concreta e individualizzata delle misure restrittive applicate. Il caso riguardava l'impiego del vetro divisorio "a tutta altezza" nei colloqui con familiari minorenni, misura ritenuta dal giudice rimettente lesiva del diritto al mantenimento delle relazioni affettive e familiari e del superiore interesse del minore. Pur non dichiarando l'illegittimità della norma, la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata, precisando che tale misura non costituisce un obbligo generalizzato, ma una tra le soluzioni tecnicamente idonee da adottare solo in presenza di specifiche e concrete esigenze di sicurezza, da valutare caso per caso.

Nel complesso, emerge una graduale ma significativa evoluzione del regime detentivo speciale verso un modello più attento alla dimensione umana della pena e alla compatibilità costituzionale delle restrizioni applicate. La costante interazione tra la Corte costituzionale italiana e la Corte EDU ha consolidato un quadro giuridico in cui il regime differenziato *ex* art. 41-*bis* ord. penit. non può più essere considerato una "zona d'ombra" della legalità costituzionale, ma deve piuttosto costituire un banco di prova della capacità dell'ordinamento di coniugare esigenze di sicurezza e rispetto dei diritti della persona detenuta.

7. Brevi riflessioni conclusive

Il percorso giurisprudenziale sviluppatosi negli ultimi anni mette in luce una progressiva "erosione" dell'impianto originario del regime detentivo speciale disciplinato dall'art. 41-*bis*, c. 2 ord. penit., storicamente configurato come strumento eccezionale, rigidamente segregativo e finalizzato alla salvaguardia della sicurezza pubblica in presenza di fenomeni criminali particolarmente insidiosi.

La sentenza n. 30 del 2025 rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, contribuendo a ridefinire la fisionomia del c.d. "carcere duro" alla luce dei principi costituzionali.

[45] Corte cost., 6 aprile 2023, n. 105. Cfr. D. CODUTI, *I colloqui in carcere e il complesso (ma necessario) bilanciamento tra tutela della sicurezza e diritti di detenuti e minori. Brevi note a Corte cost., sent. n. 105 del 2023*, in *www.dirittifondamentali.it,* n. 2/l, 2023, 669 ss; A. GIUBILEI**,** *Persone, non oggetti: il diritto del detenuto in regime di 41-bis a mantenere rapporti affettivi (ed effettivi) con il proprio nucleo familiare. Nota a Corte cost., sentenza n. 105 del 2023*, in *Osservatorio AIC*, n. 1, 2024, 205 ss.

Ciò che emerge con chiarezza è un duplice "movimento" di trasformazione: da un lato, una destrutturazione dell'automatismo restrittivo che da sempre ha caratterizzato il 41-*bis*; dall'altro, una ricostruzione della sua legittimità su basi funzionali, ancorate al rispetto della dignità umana e alla imprescindibile funzione rieducativa della pena[46].

Non si tratta, infatti, di un semplice temperamento del regime differenziato, in quanto la Corte costituzionale non opera in una logica di mitigazione della severità, ma promuove una vera e propria rifondazione dei presupposti costituzionali di tale disciplina. Attraverso il giudizio di ragionevolezza la Corte ribadisce che la lotta alla criminalità organizzata, per quanto necessaria e drammatica, non può giustificare sacrifici inutili dei diritti della persona, né tollerare misure afflittive scollegate da un effettivo incremento della sicurezza.

Questa rinnovata impostazione trova le sue radici in un'evoluzione giurisprudenziale che, già avviata da tempo, ha gradualmente messo in discussione la compatibilità degli automatismi repressivi con il dettato costituzionale.

Emblematica, in tal senso, è la giurisprudenza costituzionale degli anni Novanta, che – a partire dalla pronuncia n. 349 del 1993[47] – ha riconosciuto in capo al detenuto un imprescindibile «residuo di libertà», quale espressione minima ma inderogabile della sua soggettività anche in regime detentivo. Ancor più significativo è il contenuto della sentenza n. 26 del 1999, in cui la Corte ha affermato che il principio rieducativo non si traduce soltanto in un obbligo per l'Amministrazione penitenziaria, ma fonda veri e propri diritti soggettivi in capo al detenuto[48].

Ed è proprio lungo questa traiettoria che si è sviluppata quella che può definirsi la "grammatica costituzionale" dell'esecuzione penale, imperniata su quattro pilastri fondamentali: l'uguaglianza sostanziale, la dignità della persona, l'umanità del trattamento e la funzione rieducativa della pena.

---

[46] Cfr. G. FRIGO, *La funzione rieducativa della pena nella giurisprudenza costituzionale*, in *www.cortecostituzionale.it*, sezione *Incontri internazionali*; A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in M. RUOTOLO (a cura di), *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, 15 ss.; M. RUOTOLO, *Tra integrazione e maieutica: Corte costituzionale e diritti dei detenuti*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016; E. DOLCINI, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in. *Riv. it. dir. proc. pen*., n. 3, 2018, 1667 ss.; A. MENGHINI, *La rieducazione nella fase esecutiva: percorsi giurisprudenziali e realtà carceraria,* in A. MENGHINI**,** E. MATTEVI (a cura di), *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022, 145 ss.

[47] In questa pronuncia la Corte ha affermato che le esigenze di prevenzione e sicurezza possono legittimare limitazioni ai diritti soggettivi delle persone detenute, ma non una loro integrale compressione, poiché «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

[48] Corte cost., sent. n. 26 del 1999, punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

Questi principi, lungi dall'essere mere enunciazioni astratte, agiscono come parametri vincolanti per il legislatore e l'autorità giudiziaria, soprattutto quando – come nel caso del 41-*bis* – si adottano misure eccezionali e fortemente limitative dei diritti.

In questo quadro, la Corte non si limita a un mero bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritti individuali, ma impone che ogni intervento repressivo si mantenga entro i "confini invalicabili" tracciati dalla Costituzione.

Solo così (*anche*) lo Stato può dimostrare che la forza del diritto è più potente del diritto della forza…